

APPROFONDIMENTI

1. Che cosa si intende per abitazione principale, abituale e continuativa?

È l'**abitazione principale del proprietario o dell'inquilino** (locatario, comodatario, usufruttuario) nella quale, in occasione di una calamità naturale, il proprietario o l'inquilino vive in maniera abituale e continuativa singolarmente o con il proprio nucleo familiare.

2. Come dimostrare se l'abitazione abituale e continuativa non coincide con la residenza anagrafica in occasione di una calamità?

La dimora abituale e continuativa, se non coincide con la residenza anagrafica, deve essere dimostrata al Comune, con la presentazione della copia dei contratti di utenza (acqua, luce, gas) intestati al proprietario o all'inquilino o ad altro componente del rispettivo nucleo familiare e delle bollette, relative ad almeno sei mesi precedenti l'evento calamitoso. In questo modo il Comune ha la possibilità di ricavare le informazioni sul consumo medio e calcolato rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare.

3. Cosa si intende per abitazione diversa da quella principale abituale e continuativa?

È l'abitazione secondaria (sfitta) a disposizione del proprietario, nella quale non dimora abitualmente né il proprietario né un inquilino (locatario, comodatario, usufruttuario).

4. Chi può richiedere il contributo per l'abitazione principale abituale e continuativa?

Il contributo può essere richiesto dal proprietario:

- sia per i danni alla propria abitazione principale, abituale e continuativa;
- sia per i danni all'abitazione, di sua proprietà, ma costituente abitazione, principale, abituale e continuativa dell'inquilino (locatario, comodatario, usufruttuario).

In alternativa, il contributo può essere richiesto dall'inquilino se, **autorizzato dal proprietario**, esegue gli interventi di ripristino dei danni **facendosi carico della spesa**. In tal caso, alla domanda di contributo sottoscritta dall'inquilino va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo del proprietario, utilizzando il modulo A3.

5. Come avviene l'erogazione dell'acconto e del saldo?

L'acconto viene erogato nella misura predefinita e fissa di € 3000 o di € 5000 (contributo rafforzato), gli importi in eccedenza verranno successivamente restituiti a mezzo bonifico bancario.

Il saldo viene, invece, erogato per un importo massimo di ulteriori € 2000 o € 5000 (contributo rafforzato) La piattaforma, che prevede il caricamento della documentazione e la valorizzazione della relativa spesa, consentirà di specificare l'importo del saldo, sulla base della documentazione.

Il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la presentazione di documentazione giustificativa, anche in relazione al solo acconto percepito.

6. È possibile riconoscere il contributo nei casi in cui la pertinenza sia allagata o interessata da movimenti franosi o smottamenti, ma l'abitazione principale, abituale e continuativa risulti integra?

NO, il contributo è destinato solo ai nuclei familiari che hanno subito danni diretti (allagamenti o interessamento da movimento franoso) all'abitazione principale, abituale e continuativa. Solo in questa circostanza, il contributo può essere speso (per le finalità e tipologie previste) anche per eventuali pertinenze (box, garage, cantina).

6-Bis. Cosa si intende per pertinenza dell'abitazione?

Ai sensi dell'art. 817 del Codice civile *"Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima"*.

Considerato che la finalità dell'ordinanza è quella di consentire l'utilizzo dell'abitazione principale, abituale e continuativa, nel caso in cui siano stati danneggiati impianti di erogazione di servizi essenziali, installati in altro immobile, correlati o meno dell'abitazione, ma indispensabili per l'utilizzo di quest'ultima, risulta l'ammissibilità al contributo per i danni subiti.

7. È ammissibile al contributo la documentazione di spesa intestata ad un componente del nucleo familiare, non proprietario o comproprietario dell'abitazione principale, abituale e continuativa?

SI.

8. Impianti di erogazione di servizi essenziali per l'abitazione abitazione principale, abituale e continuativa.

In caso di danneggiamento degli impianti di erogazione di servizi essenziali per l'abitazione principale, abituale e continuativa (acqua e/o gas e/o corrente elettrica e/o impianti idrici e fognari) presenti all'interno di cantine, box, etc. – pertinenze o meno dell'abitazione principale, abituale e continuativa del proprietario o dell'inquilino – la domanda di contributo può essere richiesta anche se l'abitazione non ha subito direttamente danni. Il contributo, in questo caso, spetta per: opere, installazioni, manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza.

9. Nel caso di un immobile dato in affitto che presenta danni alla struttura (del proprietario) e danni ai beni (di proprietà dell'affittuario), la domanda può essere presentata da entrambi, ciascuno per la propria parte?

No, la domanda deve essere una sola per unità immobiliare. Potrà essere presentata una sola domanda per singola unità immobiliare da:

- Proprietario per i danni all'abitazione (ad eventuali arredi **se di sua proprietà** e non dell'inquilino);

OPPURE

- Inquilino per i danni ai propri beni (Arredi, Elettrodomestici, Materiale didattico, Stoviglie e utensili di uso comune, Abbigliamento);

OPPURE

- Inquilino per i danni ai propri beni (Arredi, Elettrodomestici, Materiale didattico, Stoviglie e utensili di uso comune, Abbigliamento) e per i danni all'abitazione del proprietario dietro rinuncia di quest'ultimo (di cui al modulo A3).